

ALLEGATO V

Modello di punti di dati e regole di convalida

Parte I: modello unico di punti di dati

Tutte le voci (data item) riportate negli allegati I e II dei presenti orientamenti dovrebbero essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.

Il modello unico di punti di dati dovrebbe rispondere ai criteri seguenti:

- (a) fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate nell'allegato I;
- (b) identificare tutti i concetti di business previsti all'allegato II;
- (c) fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;
- (d) presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;
- (e) prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno;
- (f) riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.

Parte II: regole di convalida

Alle voci (data item) riportate negli allegati I e II dei presenti orientamenti dovrebbero applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.

Le regole di convalida dovrebbero rispondere ai criteri seguenti:

- (a) stabilire il nesso logico tra punti di dati;
- (b) prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;
- (c) verificare la coerenza dei dati segnalati;
- (d) verificare l'esattezza dei dati segnalati;
- (e) fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia segnalata.